



Determina S.G. n.6/22

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

OGGETTO: Fornitura di n. 1.000 mascherine monouso FFP2- **Determina a contrarre e di aggiudicazione.** CIG: Z20353D3D1

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L. 27 aprile 1982, n. 186;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 recante Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa;

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreti P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10/12 novembre 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato con D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

VISTO l’art. 1, comma 1 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135), che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A;

VISTO l’art. 1, comma 3 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135) che, in assenza di Convenzione Consip, consente alle amministrazioni pubbliche, in caso di motivata urgenza, di procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta Convenzione;

VISTO l’art. 1, co. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che sancisce per le Pubbliche Amministrazione di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013, recante prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, e, in particolare, l’art. 4 n. 3, nella parte in cui dispone che per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate all’art. 3 della deliberazione medesima;

VISTO l’art. 32, comma 2, d.lgs. 18/04/2016 n. 50, in base al quale “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTA la Direttiva 19.06.2017 n.3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante disciplina per l’acquisizione di beni, servizi e lavori d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento degli appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11

ottobre 2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 26 del 01/03/2018 e successivamente con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTA la Circolare prot. 919 datata 10.01.2022 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa avente ad oggetto l’utilizzo di strumenti di protezione personale FFP2 in occasione delle celebrazioni delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio negli Uffici, che fa riferimento alle indicazioni rinvenibili nel “Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria”, sottoscritto con le OO.SS. dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa il 06 ottobre 2020, per le quali all’ingresso delle Sedi vengono consegnati al personale i dispositivi di protezione individuale adeguati alle diverse fasi emergenziali e che devono essere obbligatoriamente indossati negli Uffici della G.A.;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 08/02/2022 che fa obbligo fino al 31 marzo 2022 sull’intero territorio nazionale di indossare i DPI nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;

VISTO l’accordo del 03 gennaio 2022 che la struttura del Commissario per l’emergenza COVID19, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine FFP2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti, concordato pari a **0,75 euro per unità oltre iva al 5%**;

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’art. 1, comma 450 che dispone in materia di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00;

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, innovando la materia degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00;

RITENUTO di procedere all’acquisizione di n. 1.000 mascherine FFP2 monouso per la dotazione giornaliera del personale di magistratura ed amministrativo di questo TAR fino al giorno 31.03.2022;

CONSIDERATO che sul portale ACQUISTINRETE.PA al momento non sono disponibili tali prodotti al prezzo indicato e nella rare ipotesi di prodotti a prezzo calmierato la quantità minima ordinabile è nettamente superiore a quella individuata per le necessità del TAR Basilicata fino al 31.03.2022;

RILEVATO che, nella difficile situazione emergenziale in atto, a seguito di informale indagine di mercato, avendo esperito vari tentativi per il reperimento dei DPI al prezzo indicato, l’Ufficio ha inviato informale richiesta di fornitura alla Ditta La Cartotecnica srl di Potenza (p.iva.01689440764), individuata sul MEPA, che nell’immediatezza, avendole disponibili a magazzino, ha proposto il prezzo unitario di euro **0,75 oltre iva**, così come individuato dalla struttura commissariale;

CONSIDERATO che l’importo della fornitura per le 1.000 mascherine FFP2 è da quantificare in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre iva al 5% per complessivi euro **787,50 iva compresa**, ed appare congruo tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento, dell’allineamento al prezzo calmierato, della immediata disponibilità dei beni e della comprovata professionalità della Ditta individuata;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 103, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 di poter esonerare la Ditta affidataria dalla prestazione della garanzia definitiva, tenuto conto del valore complessivo del contratto e del difficile momento emergenziale che impone l’approvvigionamento dei DPI per la tutela della salute e la salubrità sui luoghi di lavoro, nell’ottica del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, nonché della circostanza che trattasi di prestazione contrattuale di tipo semplice, che non ha carattere di durata e che si esaurisce nel momento stesso in cui è effettuata

la consegna dei DPI, per cui non apparirebbe ragionevole e proporzionata la necessità di dover nel fattispecie costituire anche una forma di garanzia;

CONSIDERATO che non si versa nell'ipotesi contemplata dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di inviare corrispondente richiesta di fornitura alla Ditta La Cartotecnica srl di Potenza, per l'acquisizione immediata del suindicato materiale;

ACQUISITO il CIG n: **Z20353D3D1**;

ACQUISITO il DURC da parte di questa stazione appaltante;

CONSIDERATO che i termini per il pagamento stabiliti dal D.lgs. n.192/12, che ha recepito la direttiva comunitaria 2011/7/UE, sono fissati per la P.A. in 30 giorni dal ricevimento della fattura o dal termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi e che il costo complessivo sarà presumibilmente sostenuto nel mese di marzo 2022;

INDIVIDUATO quale responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione il Funzionario dott. Domenico Sannino, in possesso delle competenze idonee al compito da svolgere;

VISTA la dichiarazione di assenza di posizioni di conflitto di interessi resa dal dott. Domenico Sannino in data 03/01/2022, acquisita al reg.int. n. 3 del 13/01/2022;

RIBADITO che il relativo onere economico per l'Ufficio verrà imputato sul Cap. **2287** "Spese per l'acquisto di cancelleria, stampati speciali e per quanto altro possa occorrere...", E.F. 2022, piano di gestione 3;

DETERMINA

Art. 1 - Di procedere ad affidamento diretto della fornitura di n. 1.000 mascherine monouso FFP2, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Art. 2 - Di nominare - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione il Funzionario dott. Domenico Sannino.

Art. 3 - Di procedere all'aggiudicazione della fornitura in favore della Ditta **La Cartotecnica srl (p.iva.01689440764)** con sede in Potenza, via della Tecnica,4 al prezzo unitario di € 0,75 oltre iva per un importo complessivo di **euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre iva**, esonerando la Ditta affidataria dalla prestazione della garanzia tenuto conto del valore complessivo del contratto e del difficile momento emergenziale che impone l'approvvigionamento dei DPI per la tutela della salute e la salubrità sui luoghi di lavoro, nell'ottica del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.

Art. 4 - Al pagamento si provvederà con imputazione della spesa sul Capitolo di bilancio 2287 "Spese per l'acquisto di cancelleria, stampati speciali e per quanto altro possa occorrere...", piano gestionale 3 del corrente esercizio finanziario 2022.

Art. 5 - L'affidamento è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13/08/2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 e agli ulteriori obblighi sul possesso dei requisiti generali di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici all'art.80 del d.lgs.50/2016.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett.a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

Potenza, 16 febbraio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigi E. Casamassima

CASAMASSIMA
LUIGI
EUSTACHIO
17.02.2022
10:32:10 UTC